

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-5652 del 30/10/2023
Oggetto	"DPR n. 59/2013 Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) Ditta IRETI SpA per l'agglomerato di Antria di Monchio delle Corti (codice agglomerato APR0545) per la fognatura pubblica di TIPO UNITARIA - Adozione e Rilascio AUA"
Proposta	n. PDET-AMB-2023-5859 del 30/10/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno trenta OTTOBRE 2023 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

Pratica Sinadoc 2019-29401

IL DIRIGENTE

Viste:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- DPR 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale";
- LR n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- DGR n. 1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- DGR n. 286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)";
- DGR n. 1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14/02/2005";
- DGR n. 1795/2016 "Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. Sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015"
- DGR n. 201/2016 "Approvazione della Direttiva concernente "Indirizzi all'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti ed agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane"";
- DGR n. 569/2019 "Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 201/2016 e approvazione delle direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti";
- DGR n. 2153/2021 "Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 201/2016 e 569/2019 e approvazione delle disposizioni relative alle verifiche di compatibilità idraulica nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti";
- DGR n. 2338 del 21 dicembre 2022 "Aggiornamento dei termini previsti dalla Delibera di Giunta regionale n. 2153/2021 per l'adeguamento di alcuni degli agglomerati presenti in Regione";
- Delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977 recante criteri, metodologie e norme tecniche generali;
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

Visti altresì:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;

- la L.R. n. 13 del 30/07/2015, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", con la quale la Regione Emilia-Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA.

Tenuto conto che la DGR n. 1795/2016 e la DGR n. 569/2019 all'Allegato 2, specificano che per gli impianti di pubblica utilità la domanda di AUA deve essere presentata ad ARPAE, la quale provvede anche al rilascio dell'atto;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 dalla Ditta **IRETI S.P.A.** avente sede legale a Genova (GE) - Via Piacenza n. 54, relativa all'agglomerato di Antria di Monchio delle Corti (codice agglomerato APR0545) – Comune di Monchio delle Corti per la rete unitaria, acquisita agli atti con protocollo n. **PG/2019/154610** del **08/10/2019**;

Viste le integrazioni protocollo n. 18504 del 20/11/2019, a seguito di nota della scrivente Arpae recante protocollo n. PG/2019/171959 del 07/11/2019, trasmesse dalla Ditta e acquisite a prot. Arpae n. PG/2019/181955 del 26/11/2019 e contestuale richiesta di proroga di 1 anno per la presentazione dei dati relativi al calcolo della portata e del volume massimi scaricati, successivamente concessa da Arpae SAC prot. n. PG/2020/28013 del 21/02/2020; vista inoltre la documentazione integrativa della ditta prot. n. 11016 del 26/05/2021 e acquisita da ARPAE ai protocolli n. PG/2021/85560 del 31/05/2021, ove si forniscono ulteriori specificazioni;

Preso atto che la domanda è stata presentata per l'ottenimento dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane in corpo idrico superficiale, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

Atteso che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA.

Richiamato che l'agglomerato di "**Antria di Monchio delle Corti**" risulta inserito nell'Allegato 1 "Elenco degli agglomerati esistenti" con codice **APR0545** della DGR n. 2153 del 20 dicembre 2021;

Tenuto conto che la DGR n. 201/2016, al punto 7) del deliberato, stabilisce che "*...in attesa che ATERSIR ed i Comuni... predispongano ed attuino il Programma degli Interventi, tutti gli scarichi di acque reflue urbane provenienti da pubbliche fognature al servizio di agglomerati esistenti di consistenza inferiore ai 2.000 AE, su cui permangono elementi di criticità in merito al loro grado di conformità, siano autorizzati da parte dell'Ente preposto...*", dando altresì disposizioni a tal fine;

Tenuto conto inoltre che nella DGR n. 201/2016 viene inoltre indicato che "...omissis... *Nell'ambito del Programma degli Interventi sarà definito un ordine di priorità ...omissis... Agglomerati con popolazione inferiore ai 200 AE (adeguamento ai trattamenti appropriati previsti dalla DGR n. 1053/2003) - "Livello priorità 3"... Una volta adeguato il Piano d'Ambito e le pianificazioni comunali sulla base del Programma degli Interventi, gli Enti competenti dovranno attivarsi affinché vengano realizzati gli interventi previsti per l'adeguamento degli agglomerati. A tal fine, la redazione dei Progetti Definitivi degli interventi contenuti nel Programma dovrà procedere secondo i criteri di priorità indicati nel precedente paragrafo e nel rispetto della tempistica di seguito indicata: ...omissis... 3. entro il 31 dicembre 2024 tutti i progetti relativi agli interventi con "Livello di priorità 2B e 3". In ordine alla realizzazione degli interventi, si procederà sempre secondo i criteri di priorità indicati al precedente paragrafo e nel rispetto della tempistica di seguito indicata ...omissis... 3. entro il 31 dicembre 2030 tutti gli interventi relativi al "Livello di priorità 2B e 3"...*;

Dato atto che nel corso del procedimento amministrativo, anche coerentemente alla DGR n. 569/2019 e DGR n. 2153/2021, sono stati acquisiti i pareri favorevoli con prescrizioni funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- il parere favorevole di AUSL - Dipartimento di Sanità Pubblica recante protocollo n. 47360 del 05/07/2021, acquisito agli atti di Arpae con protocollo n. PG/2021/105337 del 06/07/2021;
- la relazione tecnica di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest di Parma con nota n. PG/2021/114135 del 21/07/2021;
- il parere espresso per silenzio assenso dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia - Occidentale acquisito agli atti di Arpae con protocollo n. PG/2022/97278 del 13/06/2022;
- il parere favorevole, espresso dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ARSTPC) recante protocollo n. 3273 del 24/01/2023, acquisito agli atti di Arpae con protocollo n. PG/2023/12724 del 24/01/2023;

Ritenuto opportuno, per gli agglomerati privi di impianto di trattamento adeguato finale, nelle more che venga effettuato l'adeguamento stesso, prevedere prescrizioni tecnico-gestionali ai fini della tutela ambientale, coerentemente a quanto previsto dalla DGR n. 201/2016;

Considerata la nota di Arpae Direzione Tecnica con cui si invia il Database e la Cartografia degli agglomerati e impianti di depurazione presenti nella DGR 2153/2021, pervenuta in data 27/01/2022 prot PG12876;

Considerato che dall'analisi del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (Variante PTCP 2008 quale "Approfondimento in materia di tutela delle Acque") della Provincia di Parma l'area in cui ricade lo scarico in questione non risulta rientrare tra le aree classificate come "vulnerabili";

Accertato che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria;

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Parma;

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Paolo Maroli, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Parma con sede in Piazza della Pace n. 1 a Parma;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs. 196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del SAC Arpae di Parma, con sede in Piazza della Pace n. 1 a Parma, e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

Dato atto che ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L. n. 241/1990 nei confronti del responsabile del procedimento e del Dirigente firmatario non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

Su proposta del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

- 1) di assumere e rilasciare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR n. 59/2013 alla ditta "**IRETI S.P.A.**", nella persona del gestore pro-tempore, e in qualità di gestore pubblico del servizio di fognatura, dell'agglomerato di **Antria di Monchio delle Corti (APR0545)** in Comune di **Monchio delle Corti (PR)** che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Acqua	Autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane da rete unitaria avente recapito in corpo idrico superficiale, ai sensi del Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/06 (articoli 124 e 125)

- 2) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - Allegato 1 – Scarico delle acque reflue urbane in corpo idrico superficiale, ai sensi del D. Lgs. 152/2006;
- 3) di dare atto che ai sensi dell'art. 3 comma 6 del DPR n. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente (ARPAE) almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del DPR n. 59/2013;
- 4) di dare atto che il provvedimento di AUA è rilasciato ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle in materia urbanistica, edilizia, antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria, di tutela dal rischio idrogeologico, di tutela dei beni culturali e del paesaggio, concessione per lo scarico in canali di Bonifica, Concessione per occupazione suolo demaniale ecc...;

- 5) di precisare che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
- 6) di dare atto che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente settoriale in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
- 7) di trasmettere la presente determina alla Società IRETI S.P.A., all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la protezione civile (ARSTPC), al Comune di Monchio delle Corti, ad ATERSIR, all'Azienda U.S.L. e all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia - Occidentale;
- 8) di dare atto che la Sezione Territoriale ARPAE di Parma esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
- 9) considerato che la fognatura in oggetto non rientra nei termini della disinfezione in continuo individuati dall'AUSL;
- 10) di fare salvo:
 - quanto previsto e prescritto dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ARSTPC) con parere protocollo n. 3273 del 24/01/2023; per la verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni contenute nel suddetto parere si rimanda alla stessa Agenzia Regionale quale autorità idraulica competente;
 - che è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria;
 - le disposizioni delle vigenti normative regionali, in particolare eventuali allacci alla rete fognaria pubblica per ambiti di nuovo insediamento o interventi di riqualificazione o sostituzione urbana dovranno essere valutati e verificati come da disposizioni regionali vigenti di cui alla DGR n. 201/2016 punto 4;
 - specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
 - che l'autorità competente possa imporre il rinnovo dell'Autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del DPR n. 59/2013;
- 11) di rendere noto che:
 - il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.;
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di ARPAE;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) 2022-2024 (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza") di Arpae Emilia-Romagna approvato con Delibera del Direttore Generale n. 56 del 2022;
 - ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
 - avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, ovvero ricorso

straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
(Dott. Paolo Maroli)
firmato digitalmente

Assolvimento di imposta di bollo, relativa al rilascio del presente atto, con marca da bollo n. 01171649753679

Allegato 1 - Scarico dei reflui urbani in acque superficiali ai sensi del D.Lgs. 152/06

Nella domanda ed allegata documentazione sono riportate le informazioni di seguito esposte.

Lo scarico in oggetto proviene dall'agglomerato di Ponte Lugagnano con carico nominale pari a 14 AE. Il codice agglomerato è APR0545 come da indicato da DGR n. 2153 del 20 dicembre 2021.

La rete fognaria è di tipo unitario, raccoglie i reflui e li recapita nel corpo idrico superficiale Rio Acquatorata, appartenente al bacino idrografico del torrente Enza.

Lo scarico è costituito esclusivamente da acque reflue domestiche, al sistema di raccolta non sono allacciati scarichi di acque reflue industriali. Non sono presenti scaricatori di piena, né impianti di trattamento delle acque di prima pioggia.

Dati tecnici rete fognaria e impianto di depurazione

Denominazione agglomerato:	Antria di Monchio delle Corti
Ubicazione scarico:	Comune di Monchio delle Corti
Corpo idrico recettore:	Rio Acquatorata
Bacino idrografico:	Torrente Enza
Portata massima:	7,56 mc/d
Volume annuo scaricato:	1226,4 mc/anno

Non è presente impianto di trattamento finale della pubblica fognatura delle acque reflue urbane.

Abitanti equivalenti serviti da rete fognaria: 14 AE di acque reflue domestiche

Prescrizioni

1. Il gestore dovrà adeguare il sistema fognario provvedendo a realizzare l'impianto di trattamento entro il termine stabilito dalla DGR n. 201/2016 ovvero quello stabilito da eventuali e successive normative regionali. Il Gestore dovrà tempestivamente comunicare ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma e Area Prevenzione Ambientale Ovest - Servizio Territoriale di Parma ogni aggiornamento in merito alla progettazione e alla realizzazione del progetto sopra richiamato.
2. In attesa della realizzazione degli interventi di adeguamento, a tutti gli scarichi afferenti alla rete fognaria, diversi dagli scarichi domestici, si applicano le vigenti disposizioni regionali, in particolare quanto previsto al punto 7 del deliberato della DGR n. 201/2016 e al punto 5 del Capitolo 4 dell'Allegato 1 *"Indirizzi all'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti ed agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane"* della medesima Delibera.
3. Non devono essere attivati scarichi di acque reflue industriali nella rete fognaria afferente allo scarico di acque reflue urbane in oggetto, prima della realizzazione dell'intervento di adeguamento, eccetto il caso che essi siano preventivamente dotati di trattamento secondario e nel rispetto della tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte terza del D. Lgs. 152/06, colonna "scarico in acque superficiali", così come da art. 27 del Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione approvato in data 29/08/2011 da ATO 2 Parma.
4. La rete fognaria dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee. Il Gestore deve porre in atto azioni gestionali e di manutenzione e controllo dei sistemi fognari per contenere al minimo gli impatti dello scarico sul corpo idrico recettore, quali ad esempio pulizia delle reti, pulizia della zona di scarico e pulizia di eventuali altri manufatti a servizio della rete fognaria.
5. Deve essere tenuto un apposito Registro, allegando eventuale documentazione, da conservarsi almeno 5 anni dalla data dell'ultima annotazione, su cui riportare gli interventi di gestione, monitoraggio, manutenzione e controllo della rete fognaria, includendo eventuali imprevisti tecnici e malfunzionamenti.
6. Lo scarico deve essere reso accessibile per il campionamento delle acque reflue da parte dell'Autorità competente per il controllo nel punto assunto per la misurazione e devono essere garantiti l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza (nel rispetto della metodologia IRSA).
7. Deve essere effettuata operazione periodica di pulizia e manutenzione in prossimità del punto di scarico nel corpo idrico recettore; tale punto di scarico deve essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque. L'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non deve creare problemi di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso.
8. In caso si verificano imprevisti, malfunzionamenti o disservizi alla rete fognaria (ivi compreso il rilievo di sversamenti abusivi e/o ingressi anomali), dovrà esserne data immediata comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma e Area Prevenzione Ambientale Ovest di Parma, al Comune di Monchio delle Corti e altresì ad AUSL e dovranno essere indicate le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere ed i tempi necessari per il ripristino della normalità. Dovrà essere altresì data immediata comunicazione ai medesimi Enti sopraindicati dell'avvenuto ripristino dello scarico alle condizioni a regime.

9. Qualsiasi rifiuto proveniente dall'attività di fognatura e/o da sua manutenzione/pulizia dovrà essere gestito nel rispetto della normativa di settore vigente e la documentazione comprovante l'avvenuta corretta gestione dovrà essere tenuta a disposizione delle Autorità di controllo.
10. Eventuali modifiche, rispetto a quanto agli atti del presente procedimento di AUA, devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 comma 2 del DPR n. 59/2013, e conformemente alle vigenti disposizioni di settore nazionali e regionali.

Si ricorda che:

- l'accettazione dei reflui in rete fognaria dovrà sempre e comunque rispettare le caratteristiche stabilite dal regolamento di fognatura adeguato ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;*
- devono essere rispettate le disposizioni concernenti la disciplina prevista dall'art. 94 del D.Lgs. 152/06;*
- lo scarico dovrà garantire la tutela dell'ecosistema acquatico del corpo idrico recettore.*

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0047360
DATA: 05/07/2021
OGGETTO: Richiesta Autorizzazione Unica Ambientale DPR 59/2013 e s.m.i. DITTA IRETI SPA per l'agglomerato di Antria (cod. APR0545) in Comune di Monchio delle Corti

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Silvia Paglioli

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0047360_2021_Lettera_firmata.pdf:	Paglioli Silvia	5556687210DA9082439999725014E87687 FF34B73989450D7300BD6E7EF0CB3D



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

Agenzia Regionale Per La
Prevenzione, L'Ambiente E L'Energia
Dell'Emilia Romagna - Sezione
Provinciale Di Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Richiesta Autorizzazione Unica Ambientale DPR 59/2013 e s.m.i. DITTA IRETI SPA per l'agglomerato di Antria (cod. APR0545) in Comune di Monchio delle Corti

Vista la domanda di parere inoltrata a questa AUSL in data 28.06.2021 ns. prot. 45468 relativa all'impianto di depurazione di acque reflue urbane denominato "Antria" sito in Comune di Monchio delle Corti,

esaminata la documentazione tecnica allegata e tenuto conto che:

- l'impianto, del carico nominale servito di 14 AE, non trattato da fossa Imhoff, recapita nel Rio Acquatorra bacino del Torrente Enza;
- non sono presenti, nel raggio di 200m, impianti di captazione del pubblico acquedotto;
- l'agglomerato in oggetto è inserito nella Delibera n°569/2019 della Regione Emilia Romagna, in riferimento ad agglomerati con popolazione inferiore ai 200 AE (adeguamento ai trattamenti appropriati previsti dalla Delib.G.R. 1053/2003) - "Livello priorità 3" - 31 dicembre 2030;

si esprime, per quanto di competenza, parere igienico-sanitario favorevole all'istanza in oggetto.

Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:

Silvia Paglioli

Responsabile procedimento:
Lucia Reverberi

Rif. Prot. 99990 del 25/06/2021
Pratica sinadoc: 2019/29401
Posta interna

Spett.le Arpae Sac Parma
Servizio Autorizzazione Concessioni

OGGETTO :Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi e per gli effetti del DPR 160/2010, Legge Regionale n. 4/2010 e DPR del 13/03/2013 n° 59. Committente IRETI S.p.A., per l'impianto di Antria, nel Comune di Monchio delle Corti (PR). Relazione tecnica matrice acqua.

Vista la documentazione relativa alla domanda di AUA presentata per la richiesta dell'autorizzazione allo scarico dell'agglomerato di Antria, nel Comune di Monchio Delle Corti (PR).

Viene dichiarato che non sono presenti pozzi o prese di captazione di acqua ad uso idropotabile.

Matrice ACQUA

La rete ha un carico nominale di 14 AE ed è rappresentato da insediamenti civili 6 E e fluttuanti 8 AE.

La fognatura è di tipo unitaria, i reflui non subiscono nessun trattamento.

Lo scarico è costituito da reflui domestici; le acque non trattate vengono inviate al corpo recettore Rio Acquatorza indi al torrente Enza.

Non è presente nessun manufatto di alleggerimento, né in rete né in testa all'impianto depurativo.

L'agglomerato risulta inserito nella delibera della Regione Emilia Romagna n. 569/2019 con una popolazione inferiore a 200 AE, e pertanto inserito nel livello priorità 3, con adeguamento entro il 31.12.2030.

Visto il D.lgs.152/2006 e s.m.i.

Vista la DGR. n.1053/2003

Vista la DGR n.286/2005

Vista la DGR n. 569/2019

Vista la DGR n. 201/2016

Per quanto di competenza e limitatamente alla documentazione prodotta si esprime nulla osta favorevole alla richiesta inoltrata nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. la Ditta dovrà mantenere presso l'attività il cui scarico è autorizzato, a disposizione degli organi di controllo, un apposito registro indicante ogni singolo intervento di gestione, monitoraggio, manutenzione ordinaria periodica e/o straordinaria effettuato sulla rete fognaria e sullo scarico;
2. ulteriori elementi documentali, relativi all'occupazione delle aree demaniali eventualmente interessate dallo scarico dei reflui, dovranno essere tempestivamente comunicati.

Distinti saluti.

Il tecnico
Tiziana Bolzoni

Il Responsabile del Distretto
Sara Reverberi

(Documento firmato digitalmente ai sensi vigente normativi)



1. si invita il proponente a verificare periodicamente l'efficienza e la stabilità del sistema di scarico e dei suoi componenti tecnici, compresa l'adozione di accorgimenti atti ad evitare erosioni e dissesti alle rive torrentizie, nonché ad impedire alluvionamenti e/o fuoriuscite di acque nelle aree limitrofe nel caso di eventi estremi; si rammenta che tutti i documenti e i dati ufficiali del sistema regionale di allertamento sono sempre consultabili al link <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it>;
2. si raccomanda al proponente di verificare che la rete di scarico sia sempre accessibile ed ispezionabile, provvedendo quindi al periodico taglio e rimozione della vegetazione spontanea, compresa la rimozione dei rami caduti e quant'altro possa interferire con il regolare deflusso delle acque fluviali per un tratto significativo e tale da consentire il corretto funzionamento della rete stessa;
3. si rammenta che qualsiasi intervento in area del demanio idrico deve essere preventivamente valutato dallo scrivente Ufficio, compresi eventuali lavori finalizzati alla manutenzione, conservazione o miglioramento dei manufatti di scarico;
4. qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il richiedente dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dallo scrivente Ufficio in quanto autorità idraulica competente;
5. qualunque modifica dello stato dei luoghi e alle opere assentite ovvero qualunque modifica alla rete che comporti un aumentato afflusso nel reticolo idrografico demaniale, dovrà essere preventivamente approvata dallo scrivente Ufficio, e corredata da relazione di compatibilità idraulica, con tempi di ritorno adeguati al rischio idraulico dell'area, che definisca gli accorgimenti tecnici da adottare ai fini dell'invarianza idraulica. Gli interventi di sola manutenzione ordinaria sono invece soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta del Concessionario.

Il richiedente è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno conseguente all'esercizio della rete compresi quelli da allagamento e tutti quelli derivanti dalla non corretta progettazione ed esecuzione delle opere da lui realizzate o gestite, ovvero derivanti da carente manutenzione e controllo. La responsabilità non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela delle opere idrauliche e della loro sicurezza.

Il richiedente si impegna a risarcire tutti i danni che venissero arrecati alle proprietà, sia pubbliche che private, per effetto dell'esercizio del presente parere, e così pure di rispondere ad ogni danno alle persone, lasciando sollevata l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità o molestia, anche giudiziale.

È esclusa qualsiasi ipotesi, forma, causa di risarcimento o indennizzo per eventuali danni che dovessero essere causati ai materiali depositati, alle persone e/o alle cose a causa di piene fluviali, alluvioni o altre cause naturali.

Il richiedente dovrà comunque garantire l'accesso in sicurezza alle aree di intervento del personale incaricato della vigilanza in materia di polizia idraulica, ovvero a coloro che su incarico dello scrivente Ufficio eseguiranno lavori di manutenzione e ripristino delle opere idrauliche esistenti, compresi mezzi e imprese da questo incaricate. Detti obblighi sussistono anche per



eventuali futuri subentranti al concessionario.

In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, lo scrivente Ufficio può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE) di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del richiedente a ogni pretesa d'indennizzo.

Il presente parere è rilasciato ai soli fini idraulici, nei limiti di competenza dello scrivente Ufficio, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi ed è vincolato al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica.

Ing. Gabriele Bertozzi
(documento firmato digitalmente)

SL/AP

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.